

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**STRUTTURA:** Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

**OGGETTO:** : Concessione benefici legge 104/92 – art. 3 comma 3, dipendente a tempo indeterminato matr.10850

### IL DIRIGENTE APICALE

**PREMESSO** che il dipendente di questa ASL matr.10850, ha presentato al ns. protocollo n. 192258 dell' 08/11/2023, istanza tesa ad ottenere i benefici previsti dall' art.33, comma 3, della legge 05/02/1992, n. 104, per assistere il proprio congiunto.

**VISTO** il verbale rilasciato dalla Commissione Integrata n.3 Castellaneta per l'accertamento dell'handicap, conservato agli atti d'ufficio e non allegato alla presente perché relativo a dati sensibili attestante che, per il congiunto del dipendente, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 e che sullo stesso era prevista revisione 02/2022.

**ACCERTATO** che dal genitore è stata fatta richiesta all'INPS per essere sottoposto a nuova valutazione;

**ATTESO che** la circolare inps n. 127 dell' 8/7/2016 art.25, comma 6 bis, del D.L. n. 90/2014 che dispone testualmente” Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura...”

**VISTA** – la legge n. 104 del 05/02/1992 e il D.Lgs n. 105 del 30/06/2022 (modifica del Referente Unico);

**CONSIDERATO** che il D.Lgs n. 105 del 30/06/2022 , art. 3 comma.1, lett. b, ha riformulato il comma 3 dell'art.33 della Legge 104/92, eliminando il principio di “Referente Unico dell'assistenza” . Il novellato art.33, comma3, della Legge n. 104/92 recita:”[...] Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a piu' soggetti, che possono fruirne in via alternativa tra loro[...]” pertanto viene meno il principio del Referente Unico, secondo cui solo un lavoratore poteva fruire dei tre giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona con disabilità;

**VISTO** l'art. 52 comma 1 del CCNL 2019-2021che recita: “[...] Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere fruiti anche ad ore per un totale di 18 ore mensili[...]”;

**RITENUTO** di accogliere l'istanza del dipendente matr. 10850 fissando la decorrenza del beneficio dall'8/11/2023 data di acquisizione della domanda.

**ACQUISITI** e conservati agli atti d'ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria.

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto a controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia. ;

### **DETERMINA**

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. Di dare atto che, sul verbale dell'accertamento dell'handicap era prevista revisione per 02/2022 e che è stata inoltrata, dal genitore, richiesta all'INPS per il rilascio di nuovo certificato.
2. Di evidenziare, così come stabilito dalla circolare inps n. 127 dell' 8/7/2016 art.25, comma 6 bis, del D.L. n. 90/2014 che dispone testualmente” Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura...”
3. Di accogliere l'istanza del dipendente matr.10850, tesa ad ottenere i benefici previsti dalla Legge 05/02/1992, n. 104/1992, come da verbale rilasciato dalla Commissione integrata n.3 Castellaneta e sullo stesso che sullo stesso è scaduta la revisione a 02/2022.
4. Di consentire, per l'effetto, al predetto, la fruizione di tre giorni di permesso mensile retribuito, o 18 ore mensili, previsti dall'art.33 comma3, della legge 05/02/1992, n. 104 e dell' Art. 52 del CCL 2019/2021 con decorrenza 08/11/2023, data acquisizione della domanda.
5. Di trasmettere copia del presente atto al diretto interessato, al Dirigente delle professioni Sanitarie e al coordinatore della struttura di appartenenza con l'obbligo dello stesso di comunicare , tempestivamente, a quest'Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo previsto dalle vigenti Leggi in materia.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

*Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*